

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2022, n. 47-5857

DL 7/2002, articolo 1, comma 2. Espressione dell'Intesa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di modifica alla centrale termoelettrica di Leini' mediante interventi di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche dell'impianto, presentato da Engie Produzione S.p.A. nel Comune di Leini' (TO).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, in materia di misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevede che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, e gli interventi di modifica o ripotenziamento degli stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione territorialmente interessata.

Preso atto che

- con riferimento a tale norma, Engie Produzione S.p.A. con nota prot. U01173 del 2 novembre 2021 ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) richiesta di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica a ciclo combinato sita nel Comune di Leini' (TO);
- il MITE con nota prot. 34886 del 22 novembre 2021 ha avviato il procedimento autorizzativo, indicando contestualmente una Conferenza di servizi in modalità semplificata e sospendendone i termini in attesa delle necessarie valutazioni ambientali.
- il progetto di modifica consiste nella realizzazione di alcuni interventi su singoli componenti della centrale a ciclo combinato di Leini', avente potenza nominale complessiva pari a 395 MWe, per l'ottimizzazione delle prestazioni ambientali ed energetiche dell'impianto. In particolare, il progetto prevede la sostituzione della turbina a gas e del generatore elettrico ad essa associato, l'installazione di un denitrificatore catalitico (SCR) e di un CO Oxidizer finalizzati ad abbattere rispettivamente le emissioni di NOx e di monossido di carbonio, e la sostituzione della caldaia ausiliaria a gas con un generatore elettrico (e-boiler), che rimarrà in riserva fredda per eventuali situazioni di guasto. In aggiunta, si prevede la realizzazione di un sistema di accumulo termico a supporto del teleriscaldamento, composto da 10 serbatoi per lo stoccaggio di acqua surriscaldata per complessivi 2.150 mc;
- gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche dell'impianto dichiarati dalla Società proponente consistono nella riduzione delle emissioni di NOx (-66,7%) e di CO (-50%) della Centrale, nell'azzeramento delle emissioni di NOx, CO e CO₂ della caldaia ausiliaria, nonché nell'incremento di circa 23 MWe della potenza della Centrale e del rendimento del ciclo termico complessivo di circa 1%;
- per quanto riguarda la tempistica dei lavori, il programma prevede che le attività saranno effettuate in un arco temporale complessivo di circa 16 mesi, di cui circa 6 mesi di fermo impianto e un mese per attività di commissioning. Il fermo impianto, in particolare, verrà collocato nel periodo 1 aprile- 31 ottobre, al fine di non interferire con la fornitura del servizio di teleriscaldamento dell'edificato di Settimo Torinese.

Preso, inoltre, atto che:

- per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione al suddetto intervento di modifica, la fase di verifica di VIA statale espletata dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) su richiesta della Società proponente, acquisita l'osservazione unitaria della Regione Piemonte espressa con DD n. 6 del 13.01.2022 che formulava parere favorevole nei confronti del non assoggettamento del progetto alla fase di valutazione, ha escluso (determinazione direttoriale MITE_VA_DEC_2002-0000056 del 10

maggio 2022) la necessità di sottoporre il progetto a successive procedure di valutazione ambientale;

- il MITE, acquisito tale riscontro positivo, ha provveduto con nota n. 15921 del 23.05.2022 a riavviare il procedimento e, successivamente, conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, a richiedere alla Regione Piemonte l'espressione dell'intesa (nota prot. 30443 del 22.09.2022). Dato atto che:
- per gli effetti della D.G.R. n. 54-1625 del 28.02.2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi statali, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto con nota n. 116708 del 28.09.2022 alla indizione della Conferenza di servizi in modalità semplificata, ai fini dell'acquisizione dei contributi interni dei Settori Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, Urbanistica Piemonte occidentale, Emissioni e rischi ambientali, finalizzati a verificare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale;
- nell'ambito dell'istruttoria tecnica del progetto sono pervenuti i seguenti contributi:
 - nota prot. 122267 del 10 ottobre 2022 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale, in cui si accerta la conformità degli interventi in progetto rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Leinì;
 - nota prot. 122289 del 10 ottobre 2022 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale, in cui, dichiarando che la valutazione del progetto tesa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza della Commissione locale del Paesaggio del Comune di Leinì, si segnala a titolo collaborativo che le opere di mitigazione visiva dei 10 silos previsti, mediante la posa di elementi verdi, assumano la modalità "a pronto effetto", nonché la necessità di valutare un'intensificazione degli interventi di inserimento paesaggistico ambientale, in ragione del non completo raccordo con l'impianto vegetativo esistente evidenziato dalle fotosimulazioni allegate alla Relazione paesaggistica.

Dato atto, pertanto, che in esito all'istruttoria effettuata, in considerazione del fatto che l'intervento, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale, risulta corrispondere ad un'esigenza di migliorare le prestazioni ambientali ed energetiche della centrale a ciclo combinato esistente, aumentando il rendimento elettrico dell'impianto e al tempo stesso riducendo le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Vista la Legge 9 aprile 2002, n. 55;

vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28.02.2011.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata da Engie Produzione S.p.A. ed avente ad oggetto la realizzazione del progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche della centrale termoelettrica di Leinì (TO);

- di demandare al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Leinì, nonché alla società Engie Produzione S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)